



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 887

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge n. 238/2016 - art. 39, commi 2 e 4 - Misure di gestione dell'offerta del Pinot grigio atto a divenire DOC 'Delle Venezie' - riduzione della resa di uva per ettaro e attivazione della misura dello stoccaggio delle produzioni per la Campagna vitivinicola 2025/2026 e successive disposizioni in merito all'applicazione degli artt. 10, 35 e 39 della Legge n. 238/2016.

Il giorno **20 Giugno 2025** ad ore **08:45** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 39, comma 2 , della legge n. 238/2016 prevede che “le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione (omissis...)”;

l'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 prevede che “le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, (omissis...)”;

vista la richiesta del 30 maggio 2025 prot. n. 2025/32 presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezia (prot. PAT n. 439056 del 04/06/2025), con la quale si chiede alla Regione Veneto, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento di:

- adottare per la vendemmia 2025 la disposizione di cui all'art. 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC ‘Delle Venezia’;
- attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio ‘Delle Venezia’ provenienti dalla vendemmia 2025, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio ‘Delle Venezia’ in coerenza con gli obiettivi dell'art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016.

esaminata la documentazione acclusa alla sopracitata richiesta ed in particolare:

- il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela della DOC delle Venezia dell'11 marzo 2025;
- il verbale dell'incontro del 20 marzo 2025 del Consorzio di Tutela della DOC delle Venezia con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni professionali della filiera;
- il verbale dell'Assemblea ordinaria del Consorzio Volontario per la tutela dei vini DOC “Delle Venezia” del 12 maggio 2025;
- la relazione tecnico-economica di accompagnamento alla domanda di rimodulazione delle rese, stoccaggio amministrativo dei prodotti provenienti dalla vendemmia 2025 Pinot grigio DOC delle Venezia elaborata dal Consorzio di Tutela Vini DOC delle Venezia in data 30 maggio 2025.

valutata in particolare la sopracitata relazione tecnico-economica che, rappresentando l'evoluzione della DOC Delle Venezia, fa emergere la necessità di attivare, dalla prossima vendemmia 2025, degli interventi di gestione dell'offerta, in continuità con le precedenti stagioni produttive;

considerato che le misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni di Pinot grigio ‘delle Venezia’ attivate negli ultimi anni hanno permesso di raggiungere un equilibrio tra la domanda e l'offerta garantendo al contempo un mantenimento dei livelli dei prezzi di mercato;

considerato che è stata inviata dal Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento, con prot. n. 443763 del 5 giugno 2025, la nota informativa alle varie organizzazioni di categoria e

professionali coinvolte avente ad oggetto “Istanza di applicazione di misure di gestione dell’offerta delle produzioni di Pinot grigio atto a divenire DOC “Delle Venezie”, ai sensi dell’articolo 39, commi 2 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238” e non sono pervenute osservazioni, entro il termine di 7 giorni indicato nella comunicazione;

considerato che, come stabilito dal DM emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di data 18 luglio 2018, avente ad oggetto “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”, i provvedimenti di cui all’art.39 “Gestione delle produzioni” della legge 238/2016 devono essere adottati dalle Regioni e PA, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, in coerenza con gli obiettivi proposti con l’intervento del Consorzio di tutela e comunque, ad eccezione della resa massima di vino classificabile come DO, prima dell’inizio della campagna vendemmiale;

considerato altresì che la Legge 238/2016, prevede che le Regioni e PA possano:

- all’art.10 “Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni”, comma 2 “*Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP*”.
- all’art.35 “Disciplinari di produzione”, “*consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini a IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche*”, (...) “*definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dalla presente lettera d) dell’art.35*” oltre a “*su proposta dei consorzi di tutela di cui all’articolo 41 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli destinare annualmente l’esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino a DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all’articolo 39, comma 1*”.

constatato che le richieste proposte dai Consorzi di tutela, in applicazione degli artt. 10, 35 e 39 della Legge n. 238/2016, rispondono a situazioni contingenti, rivestono carattere di urgenza e necessitano di un’adozione immediata da parte delle Regioni e PA;

Al fine di consentire la necessaria rapidità nel dare attuazione alle proposte dei Consorzi di Tutela di applicazione degli artt. 10, 35 e 39 della Legge n. 238/2016, per una corretta gestione delle produzioni DOP e IGP nel periodo vendemmiale di riferimento, considerata la natura prevalentemente tecnica di tali scelte, si ravvisa l’opportunità di richiederne al Dirigente del Servizio competente del settore viticolo, l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa sopra richiamata.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel

settore vitivinicolo”;

- vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante ”Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, ed in particolare l’articolo 39, commi 2 e 4;
- visto il Decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 423246 del 21 agosto 2023 di conferma dell’incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la Doc ‘delle Venezie’ del Consorzio tutela Doc ‘delle Venezie’ (nel seguito Consorzio);
- visto il vigente disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta dei vini DOC ‘Delle Venezie’ o in lingua slovena “Beneških okolišev”, approvato con regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), modificato con D.M. 15/07/2021.
- visto in particolare l’articolo 4 comma 6 del predetto disciplinare di produzione che prevede che *“la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 della L. n. 238/2016:*
 - stabilire un limite massimo uva rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare;*
 - adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.”*
- vista la richiesta del 30 maggio 2025 prot. n. 2025/32 presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie (prot. PAT n. 439056 del 04/06/2025);
- preso atto che le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 avente ad oggetto “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”, in particolare l’articolo 2 che definisce la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione;
- visto il Decreto del presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg - Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti", in particolare l’articolo 10 comma 1 lett. b);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, d’intesa con la Regione del Veneto e

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie con nota del 30 maggio 2025 prot. n. 2025/32 (prot. PAT n. 439056 del 04/06/2025);

2. di adottare, in riferimento alla richiesta sopracitata, ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 4 della legge n. 238/2016, le seguenti misure di governo dell'offerta applicabili al prodotto Pinot grigio atto a divenire DOC 'Delle Venezie' che sarà ottenuto nella campagna vitivinicola 2025/2026:
 - a. riduzione della resa di uva per ettaro, prevista al comma 5 dell'art. 4, del disciplinare di produzione, da 18 t/ha a 17 t/ha a cui consegue la determinazione dei superi di cui al comma 5 dell'art. 4 del disciplinare di produzione sulla quota di produzione così ridefinita;
 - b. attivazione della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC Pinot grigio 'Delle Venezie' proveniente dalla vendemmia 2025 tenuto conto delle seguenti indicazioni:
 - b.1. lo stoccaggio deve riguardare i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all'articolo 2, comma 1 del disciplinare di produzione provenienti dalle superfici idonee a Pinot grigio 'Delle Venezie' DOC ed oggetto di rivendicazione con la predetta Denominazione, così come risulta dai documenti ufficiali del settore dalle dichiarazioni di vendemmia e di produzione esclusivamente per l'anno produttivo 2025;
 - b.2. i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:
 - per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 15 t/ha, pari a 105 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 17 t/ha, pari a 119 ettolitri per ettaro, per un totale di 2 t per ettaro in tutto il territorio della Denominazione di origine;
 - per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,5 t/ha, pari a 52,5 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita a Denominazione di 8,5 t/ha, per un totale massimo di 1 t per ettaro, nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;
 - b.3. la misura dello stoccaggio deve applicarsi anche alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione – fino al 20% della resa massima di uva a ettaro – delle Denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, i cui quantitativi eccedenti sono destinati alla designazione DOC "Delle Venezie" Pinot grigio;
 - b.4. sono esclusi dallo stoccaggio i vini destinati a Doc 'Delle Venezie' – Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
 - b.5. i produttori interessati assicurano tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di queste produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;
 - b.6. la misura dello stoccaggio si concluderà entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuale proroga;
 - b.7. lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non potrà avere inizio prima del 1° marzo 2026, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio

di Tutela della Doc 'Delle Venezie';

b.8. i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio, possono autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplinano la misura, riclassificare, parte o tutto, il loro Pinot grigio atto a Doc 'Delle Venezie' – Pinot grigio stoccato a vino con o senza IG o ad altra DO compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell'offerta della Denominazione messe in atto dai rispettivi Consorzi di Tutela;

b.9. la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC 'Delle Venezie' soggetti alla misura dello stoccaggio sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie, in considerazione dell'evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Pinot grigio DOC 'Delle Venezie';

b.10. la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio ad altri usi di cui alla lettera b.8. sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di Tutela della DOC Delle Venezie, in considerazione dell'evoluzione della domanda dei vini Pinot grigio DOC «Delle Venezie»;

b.11. dalla data di applicazione dell'eventuale operazione di cui alle lettere b.9. e b.10., è ammessa la riclassificazione a Pinot grigio DOC 'delle Venezie' di vino o mosto proveniente dalle Denominazioni del territorio ottenuti da superfici con resa massima fino a 17 t per ettaro ammettendo la riclassificazione secondo i limiti della nuova resa stabilita;

3. di stabilire che quanto previsto al precedente punto 2. acquisisce efficacia con l'adozione di analoga disposizione delle autorità competenti della Regione Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di San Michele a/A (TN), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio Tutela Vini DOC 'delle Venezie' ed alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto;
5. di demandare al Dirigente del Servizio competente del settore viticolo, che procederà sulla base ed in osservanza delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e provinciali di settore, l'adozione dei provvedimenti, previsti dalla richiamata normativa ed in particolare, dagli articoli 10 "Autorizzazione all'arricchimento", 35 "Disciplinari di produzione" e 39 "Gestione delle produzioni" della legge 238/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).